

Decreto Ministero dell' Ambiente 23 marzo 1994

Istituzione del registro delle istituzioni scientifiche previsto dall'art. VII, paragrafo 6, della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES).

(Pubblicato in G.U. n. 87 del 15.04.94)

Il MINISTRO DELL' AMBIENTE di concerto con il MINISTRO DELLA SANITA' il MINISTRO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

VISTA la convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, ed in particolare l'articolo VII, paragrafo 6,

VISTA la legge 7 febbraio 1992, n. 150, concernente la "Disciplina dei reati relativi all'applicazione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento CEE n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica";

VISTO il decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, concernente le "Modifiche ed integrazioni della legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione", convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59;

VISTO in particolare l'art. 5-bis, comma 8, della citata legge 7 febbraio 1992, n. 150, che prevede, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente del registro delle istituzioni scientifiche;

VISTO il decreto del Ministro delle finanze in data 25 ottobre 1993, concernente l'individuazione delle dogane abilitate a svolgere le operazioni previste dalla convenzione di Washington;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle finanze ed il Ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 4 settembre 1992, concernente le "Modalità relative ai controlli in ambito doganale in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, concernente l'applicazione in Italia della convenzione di Washington del 3 marzo 1973;

VISTA la risoluzione 1.4 della Conferenza degli Stati parte della convenzione di Washington, tenutasi a Berna nel novembre 1976 e la risoluzione 2.14 della Conferenza degli Stati parte della medesima convenzione, tenutasi a S. Jose di Costa Rica nel marzo 1979, concernenti la regolamentazione degli scambi di esemplari sottoposti a normativa CITES tra istituzioni scientifiche;

VISTO il regolamento CEE n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo all'applicazione nella comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione;

VISTO il regolamento CEE n. 3418/83 della Commissione, del 28 novembre 1983, recante modalità uniformi per il rilascio e per l'uso dei documenti richiesti ai fini dell'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione

Decreta:

Art. 1.

1. E' istituito, presso il Ministero dell'ambiente-Servizio conservazione della natura, il registro delle istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche o private che possono usufruire delle deroghe previste dall'art. VII, paragrafo 6, della convenzione di Washington per lo scambio, a fini non commerciali, con altre istituzioni scientifiche registrate presso il segretariato della convenzione di Washington, di esemplari da museo e da erbario, inclusi i materiali di piante vive, di esemplari da museo congelati, disseccati, preparati per microscopio o conservati in altre forme ed elencati nelle appendici della Convenzione di Washington.

Art. 2.

1. Possono presentare domanda di iscrizione al registro di cui all'art. precedente, le istituzioni scientifiche pubbliche o private che possiedono i seguenti requisiti:

- hanno custodito le collezioni muscali o di erbario di esemplari di animali e piante permanentemente e professionalmente;
- hanno garantito l'accesso agli esemplari a tutti gli utenti qualificati, ivi compresi gli appartenenti ad altre istituzioni;
- hanno compilato ed aggiornato il catalogo permanente degli esemplari posseduti;
- hanno acquisito e conservato gli esemplari posseduti in modo conforme alla legislazione in materia;
- hanno preparato gli esemplari e sistemato le collezioni in maniera tale da assicurare il loro utilizzo soprattutto per ricerche aventi come finalità le pubblicazioni scientifiche;
- hanno mantenuto dati accurati e corretti per ciò che concerne le etichette degli esemplari posseduti ed i relativi cataloghi.

2. Le domande dovranno essere presentate al Ministero dell'ambiente-Servizio conservazione della natura- Via Volturmo, 58-00185 Roma, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Nella domanda dovrà essere indicato il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo e dovrà essere dichiarato l'impegno alla tenuta di un registro delle donazioni, dei prestiti e degli scambi con altre istituzioni scientifiche ed a conservare permanentemente gli esemplari di specie incluse nell'appendice I della Convenzione di Washington sotto il proprio controllo diretto.

3. Le domande di iscrizione al registro inoltrate dalle istituzioni scientifiche, saranno sottoposte al parere vincolante ed obbligatorio della commissione scientifica CITES di cui all'art. 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni. La commissione stessa si riunirà almeno due volte l'anno per valutare le richieste di iscrizione delle istituzioni scientifiche, di provata affidabilità, in funzione dei propri requisiti e secondo i seguenti criteri:

- a) modalità di custodia delle collezioni muscali o di erbario di esemplari di animali e piante;
- b) accessibilità a tutti gli utenti qualificati, ivi compresi gli appartenenti ad altre istituzioni, degli esemplari custoditi;
- c) tenuta di un catalogo permanente degli esemplari comprensivo delle nuove aggiunte;
- d) conformità alla legislazione in materia nell'acquisizione degli esemplari e nelle loro conservazione;
- e) preparazione degli esemplari e delle collezioni in maniera tale da assicurare il loro utilizzo soprattutto per ricerche aventi come finalità le pubblicazioni scientifiche;

- f) accuratezza e correttezza nella conservazione dei dati relativi alle etichette degli esemplari ed ai cataloghi;
- g) modalità di conservazione degli esemplari di specie incluse nell'appendice I della Convenzione di Washington e gestione degli stessi, in maniera da precludere il loro utilizzo per decorazioni, trofei o altre forme di utilizzazione non compatibili con le finalità della convenzione.

4. L'esito della richiesta di iscrizione nel registro citato, verrà comunicato direttamente al richiedente tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

5. Ad ogni istituzione registrata verrà assegnato un codice identificativo comprendente il codice ISO dell'Italia, un numero progressivo di tre cifre seguito dalla sigla IS o comunque altra codifica in accordo con il segretariato della Convenzione di Washington.

6. La denominazione, l'indirizzo ed codice identificativo delle istituzioni scientifiche che verranno registrate ai sensi del presente decreto, verranno trasmessi al segretariato della Convenzione di Washington e alla Commissione delle Comunità europee:

7. Le istituzioni scientifiche registrate a norma dell'art. 2 del presente decreto, dovranno apporre sui contenitori utilizzati per le spedizioni di esemplari di cui all'art. 1 del presente decreto per donazioni, prestiti e scambi con altre istituzioni scientifiche registrate presso il segretariato della Convenzione di Washington, l'etichetta indicata nell'allegato 1 al presente decreto.

8. L'ultima parte dell'etichetta citata nel comma precedente, dovrà essere inviata dai nuclei operativi CITES, istituiti ai sensi del decreto 4 settembre 1992 citato in premessa, al Ministero dell'ambiente-Servizio conservazione della natura, che provvederà a registrare le spedizioni.

9. La commissione scientifica CITES potrà revocare l'iscrizione di istituzioni al registro citato se verranno a mancare i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo o in caso di qualsiasi altra irregolarità che la commissione stessa valuterà come ostativa agli scopi che l'applicazione in Italia della Convenzione di Washington si prefigge.

10. L'iscrizione al registro di cui all'art. 1 esenta le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche o private dall'obbligo di denuncia, previsto ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni, della detenzione degli esemplari di specie iscritte nell'allegato A, appendice I e nell'allegato C, parte 1, del regolamento CEE n. 3626/82, e successive modificazioni.